

AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI – 17/01/2022

D.L. 30-12-2021 n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Milleproroghe)

Art. 9. *Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

1. ...

2. ...

3. All'*articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole «**31 dicembre 2015**» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2017**»;

b) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente: «10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare e ad adempiere, fino al **31 dicembre 2022**, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335*, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'*articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, non si applicano fino al **31 dicembre 2022** agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'*articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo *articolo 3 della legge 1995, n. 335*, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

L. 8-8-1995 n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Art. 3 (*Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale*)

10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali

passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335*, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Relazione

Art. 3, comma 10-bis, L. 8-8-1995 n. 335

Con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (entrato in vigore il 31/12/2019 e convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) era stata prevista, all'articolo 11, comma 5, (che ha modificato il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995) la proroga al **31 dicembre 2022** del differimento dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi fino al **31 dicembre 2015**.

In particolare, l'articolo 11, comma 5, così recita:

"5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore."

Dall'applicazione della previsione, è stato rilevato che, mentre i contributi dovuti per periodi di competenza dell'anno 2015 si prescrivono dal 1° gennaio 2023, i contributi dovuti per periodi di competenza dell'anno 2016 e dell'anno 2017 si sarebbero prescritti prima di quelli del 2015. Infatti, in base al previgente dettato normativo, i contributi dovuti per i periodi di competenza riferiti alle annualità 2016 e 2017 si sarebbero prescritti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022, salvi gli effetti delle sospensioni dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria disposte dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (129 giorni), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha introdotto, con l'articolo 9, comma 3, lett. a), una modifica all'articolo 3, comma 10 bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per realizzare la finalità di includere nell'ambito di applicazione della norma i periodi di competenza riferiti agli anni 2016 e 2017.

In tal modo si consente alle amministrazioni pubbliche di completare le necessarie attività di verifica degli adempimenti e degli obblighi contributivi, con effetti sia ai fini pensionistici che per i trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto).

Si evita, inoltre, un potenziale contenzioso tra amministrazioni pubbliche (INPS e datori di lavoro pubblico) e tra datori di lavoro e pubblici dipendenti, laddove dovesse verificarsi la mancata liquidazione dei trattamenti pensionistici e previdenziali in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione.

Art. 3, comma 10-ter, L. 8-8-1995 n. 335

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha introdotto, con l'articolo 9, comma 3, lett. b), il comma 10-ter all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione prevede una deroga, fino alla data del 31 dicembre 2022, all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 della legge n. 335/1995 in materia di termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, consentendo alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dichiarare e adempiere agli obblighi contributivi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi per i rapporti instaurati con collaborazione coordinata e continuativa o figure similari quali, ad esempio, i componenti di collegi e commissioni o rapporti autonomi occasionali o dottorati e borse di studio. La disposizione fa salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Gli adempimenti che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere afferiscono sia alla presentazione delle denunce tramite i flussi Uniemens dei compensi effettivamente erogati ai soggetti sopra individuati e mai inviati all'Istituto sia al versamento dei contributi dovuti.

Ne consegue che la norma consente alle Amministrazioni pubbliche, a seguito di controllo diretto o su richiesta o denuncia del singolo prestatore, di normalizzare la posizione contributiva con il versamento della contribuzione dovuta.

La norma viene incontro all'esigenza di sistemazione delle posizioni assicurative per i lavoratori per i quali, a seguito della mancata effettuazione dei suddetti adempimenti e assenza di accredito della contribuzione obbligatoria, tale contribuzione è necessaria per il raggiungimento dei requisiti in materia pensionistica.

Ciò tenuto conto che per i lavoratori autonomi, quali quelli in esame, non opera il principio della automaticità della prestazione di cui all'articolo 2116 c.c.

In tal modo si realizza anche un intento deflattivo del contenzioso tra le amministrazioni ed i lavoratori che spesso ricorrono alle vie legali al fine di vedere riconosciuto l'accredito della contribuzione correlata ai compensi erogati per l'attività svolta.

Tale situazione, in alcune occorrenze, può essersi venuta a creare a causa delle difficoltà delle Amministrazioni pubbliche nella armonizzazione delle notizie da trasferire a INPS e Agenzia delle Entrate nella gestione delle posizioni dei collaboratori e figure assimilate. Si ricorda, infatti, che gli adempimenti in materia contributiva previsti nei confronti della Gestione separata Inps sono strettamente connessi agli adempimenti fiscali.

Superando i limiti della prescrizione ordinaria di cui alla legge n. 335/1995, la norma legittima l'Istituto a ricevere le denunce e il versamento della contribuzione dovuta in funzione degli adempimenti relativi al corretto accredito sulla posizione previdenziale e assicurativa di tutte le tipologie di prestatori che nei singoli anni di competenza hanno percepito compensi per i quali vi è obbligo di contribuzione alla Gestione separata.

Art. 9, comma 4, D.L. 30-12-2021 n. 228

L'intento derogatorio che emerge dal descritto quadro normativo, nel senso di avere riconosciuto alle pubbliche amministrazioni la possibilità di effettuare gli adempimenti contributivi senza il limite temporale fissato per la generalità dei contribuenti, ha imposto la necessità dell'ulteriore regolamentazione degli effetti del ritardo dell'adempimento avuto riguardo al regime sanzionatorio disciplinato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, che fissa la diversa misura della sanzione come omissione o evasione (articolo 116, comma 8, lett. a) e b) in relazione all'obbligo e ai contenuti della denuncia e al termine entro cui lo stesso obbligo deve essere ottemperato dal datore di lavoro.

Tale profilo è stato disciplinato dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che introduce un regime di deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000, con scadenza al 31 dicembre 2022, pari a quella fissata per la cessazione della proroga dei termini di prescrizione di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335/1995.

Ciò potrà consentire alle amministrazioni pubbliche di completare nel termine previsto dalla citata norma le necessarie attività di verifica degli obblighi contributivi e delle posizioni assicurative dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici, sia per i trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto), senza incorrere in oneri aggiuntivi costituiti dalle sanzioni civili.

Per garantire la certezza delle contabilizzazioni intervenute alla data di pubblicazione della norma, è previsto che i versamenti già effettuati a titolo di sanzioni civili non daranno luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

Al fine di dare coerente applicazione alla previsione in esame, nelle more della conversione del decreto legge n. 228/2021, lo scrivente Istituto ha sottoposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una richiesta di parere in merito all'applicabilità degli interessi legali di cui all'articolo 1282 c.c. rispetto ai versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335/1995. Ciò considerato il silenzio del legislatore sullo specifico punto.

Infatti, l'applicazione di tali interessi in luogo delle sanzioni civili andrebbe a costituire un onere aggiuntivo a carico delle pubbliche amministrazioni che, in ragione della riconosciuta irrilevanza fino al 31 dicembre 2022 del decorso del tempo ai fini dell'adempimento dell'obbligo contributivo, il legislatore sembrerebbe avere escluso, con l'intento di derogare anche alla previsione del comma 11 dell'articolo 116 della citata legge n. 388/2000 che ha previsto in capo al dirigente responsabile, oltre al pagamento delle sanzioni civili di cui al citato articolo 116, commi 8 e 9, la sottoposizione a sanzioni disciplinari.

In relazione all'applicazione della norma in esame l'Istituto è dell'avviso che, ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2022 per l'effettuazione dei versamenti dovuti, l'amministrazione pubblica potrà regolarizzare la propria esposizione debitoria anche in modalità rateale nel rispetto del Regolamento di disciplina della rateazione dei crediti contributivi in fase amministrativa (fino a 24 rate) ovvero della disciplina che regola la rateazione dei crediti trasferiti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui all'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (fino a 72-120 rate), purché la domanda sia presentata entro il predetto termine.

A decorrere da 1° gennaio 2023, per i periodi disciplinati dai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, in assenza di pagamento in unica soluzione ovvero regolarizzazione in forma rateale entro il 31 dicembre 2022, tornerà a trovare applicazione l'ordinario regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.